

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 158)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1958 (V. Stampati nn. 50 e 13)

d'iniziativa del deputato TOZZI CONDIVI e dei deputati BERLINGUER, FERRI, CORONA Achille e LUZZATTO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 OTTOBRE 1958

Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme della legge 5 giugno 1951, numero 376, articolo 13; della legge 4 aprile 1953, n. 240, articolo 1; del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, articolo 1; e della legge 17 aprile 1957, n. 270, sono estese al personale, comunque in servizio alla data del 23 marzo 1939, degli Istituti e degli Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza.

Tale estensione decorre dalle date stabi-

lite dalle disposizioni legislative sopra precisate, emanate allo stesso titolo per i dipendenti dello Stato.

L'attuazione di quanto disposto con i precedenti comma è subordinata all'avvenuta applicazione da parte dei rispettivi Istituti ed Enti delle leggi 29 maggio 1939, n. 782, e 12 febbraio 1942, n. 196.

Art. 2.

Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 1 le carriere o i ruoli speciali, ove esistano, comunque denominati (transitori, ad estinzione, temporanei, ecc.) diversi da quelli

organici ordinari, sono equiparati ai ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e di attuazione.

Art. 3.

Con deliberazione dei competenti organi, da sottoporre all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza, le Amministrazioni degli Istituti e degli Enti sopra indicati debbono adottare entro sei mesi dalla en-

trata in vigore della presente legge, i provvedimenti per l'integrale applicazione delle norme sopra citate.

Le domande dei dipendenti interessati, per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi, dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione della delibera di cui al primo comma del presente articolo.

Le Amministrazioni degli Enti ed Istituti debbono deliberare su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.